

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 215/10^e



Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 8194 del 20.02.2017

Classificazione 01.15.01

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

1^a COMM. CONSILIARE

Deliberazione n. 36 della seduta del 17/02/2017 - **2^a COMM. CONSILIARE**

- **3^a COMM. CONSILIARE**

Oggetto: Proposta di legge recante "Modifica alla legge regionale 16 ottobre 2008, n.31" **COMISSI CONTRO LA 'NSRANCHETA**

Presidente o Assessore/i Proponente/i: ASSESSORE AL BILANZO
Prof. Antonio Viscomi

Relatore (se diverso dal proponente): IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

Dirigente/i Generale/i: IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
Dot. Tommaso Loiero

Dirigente/i Settore/i: IL DIRIGENTE
Dr.ssa S. Buonaiuto

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X
3	Carmela BARBALACE	Componente	X
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X
5	Antonietta RIZZO	Componente	X
6	Federica ROCCISANO	Componente	X
7	Francesco ROSSI	Componente	X
8	Francesco RUSSO	Componente	X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 16 ottobre 2008, n. 31 recante "Interventi regionali in materia di sostegno alle vittime della criminalità e in materia di usura", ed in particolare l'art. 4, comma 1 secondo periodo, che attribuisce la competenza alla gestione del fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell'usura e di solidarietà alle vittime della criminalità e dei loro familiari alla struttura regionale competente in materia di bilancio;

ATTESO che nella struttura organizzativa della Giunta regionale è incardinata apposita struttura competente in materia di legalità e sicurezza, preposta alla gestione degli interventi ed alla concessione dei contributi finanziari di cui alla citata legge;

RITENUTO che *ratione materiae* la competenza alla gestione del fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell'usura e di solidarietà alle vittime della criminalità e dei loro familiari debba essere attribuita alla struttura regionale competente in materia di legalità e sicurezza, così da porre nella sua disponibilità le risorse finanziarie destinate alla realizzazione delle attività istituzionali cui è preposta, come disposto nella proposta di legge recante "Modifica alla legge regionale 16 ottobre 2008, n.31" allegata al presente atto sub 1) a costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere espresso in merito dall'Ufficio Legislativo con prot.19169 del 24 gennaio 2017, allegato sub 2);

VISTA la proposta di legge recante "Modifica alla legge regionale 16 ottobre 2008, n.31" allegata al presente atto sub 1);

VISTO

l'allegato 1, che costituisce parte integrante della deliberazione;

PRESO ATTO


- che i Dirigenti generali ed il Dirigente di settore dei Dipartimenti proponenti attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che i Dirigenti generali ed il Dirigente di settore dei Dipartimenti, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che i Dirigenti generali ed il Dirigente di settore dei Dipartimenti proponenti attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente On. Gerardo Mario Oliverio e dell' Assessore al Bilancio, Prof. Antonio Viscomi, a voti unanimi,

DELIBERA

1. di proporre al Consiglio Regionale la proposta di legge recante "Modifica alla legge regionale 16 ottobre 2008, n.31" allegata al presente atto sub 1) per farne parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere, avvalendosi della facoltà di iniziativa prevista dall'art. 39 dello Statuto, per i successivi provvedimenti di propria competenza, la presente deliberazione al Consiglio regionale, a cura della Segreteria di Giunta;
3. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regione.calabria.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



**Relazione illustrativa alla proposta di legge
"Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 31"**

La Regione Calabria con legge regionale 16 ottobre 2008, n. 31 recante *"Interventi regionali in materia di sostegno alle vittime della criminalità e in materia di usura"* ha istituito misure di solidarietà nei confronti delle vittime di reati, in particolare riguardanti la criminalità organizzata, l'estorsione e l'usura.

L'obiettivo della Regione è quello di combattere usura ed estorsione e contrastare la criminalità organizzata così da consentire uno sviluppo economico e sociale libero da condizionamenti illegali, e pertanto nel pieno rispetto della normativa nazionale, è stato istituito un "Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura e di solidarietà alle vittime della criminalità e dei loro familiari", avente come beneficiari dei contributi i soggetti residenti nella Regione Calabria ed i loro familiari che hanno subito danni alla persona o a cose, in conseguenza di atti delittuosi connessi alla criminalità organizzata.

La presente proposta di legge modifica l'articolo 4 comma 1 della citata legge che attribuisce la competenza alla gestione del "Fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell'usura e di solidarietà alle vittime della criminalità e dei loro familiari" alla struttura regionale competente in materia di bilancio.

Atteso che nella struttura organizzativa della Giunta è incardinata presso il Dipartimento Presidenza apposita struttura competente in materia di legalità e sicurezza (Coordinamento e gestione interventi promozione legalità e sicurezza, Valorizzazione beni confiscati, Rapporti con le associazioni come da DDG 1513 del 25.02.2016) è opportuno che alla stessa sia attribuita la competenza alla gestione del citato Fondo affinché possa compiutamente gestire le risorse finanziarie destinate alle attività istituzionali a cui è preposta.


IL DIRIGENTE
Dr.ssa S. Buonaiuto

ALLEGATO 1)

Allegato alla deliberazione
n. 36 del 17-02-2016

Proposta di legge

Articolo unico

Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 31

1. All'articolo 4 comma 1 della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 31, come modificata ed integrata dalla legge regionale 3 febbraio 2012, n. 5, la parola "bilancio" è sostituita dalle seguenti "legalità e sicurezza".

IL DIRIGENTE
Dr.ssa S. Buonaiuto





Regione Calabria
Giunta Regionale
Segretariato Generale
Settore legislativo

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0018168 del 24/01/2017



A LLEGATO 2)

Allegato alla deliberazione
n. 36 del 17-02-2012

**Al Dirigente Generale del
Dipartimento
Bilancio, Patrimonio e Finanze
SEDE
dipartimento.bilancio@pec.regione.calabria.it**

e p.c.

**Al Capo di Gabinetto
Presidenza della Giunta Regionale
Avv. Gaetano Pignanelli
SEDE
capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it**

Parere su «Proposta di legge recante “Modifica alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 31”»

Si fa riferimento alla nota prot. n. 16484 20.01.2017, trasmessa a questo Ufficio del Capo di Gabinetto della Giunta Regionale, concernente l'oggetto, per rappresentare quanto segue.

Si rileva che lo scrivente Settore, con nota prot. n. 384317 del 22.12.2016, ha rilasciato il prescritto parere in ordine alla proposta di regolamento regionale relativo alle “*Modifiche al regolamento regionale 19 ottobre 2009, n. 15, modificato ed integrato dal regolamento regionale 19 giugno 2012, n. 5, recante Regolamento per la concessione di contributi alle vittime della criminalità, ai testimoni di giustizia in materia di usura, ai sensi della legge regionale n. 31 del 16 ottobre 2008*”».

Nell'ambito di siffatta attività, è stata suggerita al competente Dipartimento la preliminare modifica della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 31, il cui articolo 4, comma 1, secondo periodo, attribuisce la competenza in materia di gestione del Fondo regionale di

prevenzione del fenomeno dell'usura e di solidarietà alle vittime della criminalità e dei loro familiari, alla "struttura regionale competente in materia di bilancio".


3 Il Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze, avendo preso atto del parere già espresso, ha predisposto il d.d.l. oggetto di analisi, adeguandosi in maniera espressa a quanto dedotto dallo scrivente Settore con la suddetta nota prot. n. 384317 del 22.12.2016.

Si ritiene, in definitiva, di rilasciare parere favorevole in merito al disegno di legge in argomento.

L'ESTENSORE
(avv. Maria C. Paonessa)



IL DIRIGENTE DEL "SETTORE LEGISLATIVO"

(avv. Marianne Catanzano)


RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

"Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 31"

Tipologia della proposta di legge:

Contesto socio-economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intende realizzare, coerentemente con i contenuti della programmazione regionale:

La presente proposta di legge modifica la legge regionale 16 ottobre 2008, n. 31 recante "Interventi regionali in materia di sostegno alle vittime della criminalità e in materia di usura", la quale all'articolo 4 comma 1 attribuisce la competenza alla gestione del fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell'usura e di solidarietà alle vittime della criminalità e dei loro familiari alla struttura regionale competente in materia di bilancio.

Atteso che nella struttura organizzativa della Giunta è incardinata apposita struttura competente in materia di legalità e sicurezza è opportuno che alla stessa sia attribuita la competenza alla gestione del citato Fondo affinché possa compiutamente gestire le risorse finanziarie destinate alle attività istituzionali a cui è preposta.

Potenziati fruitori delle attività, interventi e fruitori delle attività, interventi e previsti dalla proposta di legge, specificando se si tratta di soggetti pubblici o di soggetti privati:

La presente proposta di legge non individua ulteriori fruitori delle attività, interventi e contributi rispetto a quelli individuati dal dettato normativo originario della legge regionale 16 ottobre 2008, n.31

Oneri finanziari:

Analisi quantitativa

(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)

La proposta introduce modifiche di carattere ordinamentale, in quanto attinente a mero trasferimento di competenze gestionali delle risorse finanziarie iscritte in bilancio tra strutture organizzative della Giunta regionale già esistenti, e pertanto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Articolo unico	Nessun onere finanziario

Totale _____

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
Art.....		Euro

Missione	Programma	Titolo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Note
			€	€	€	
			€	€	€	
		Totale	€	€	€	

- spesa annua a regime
- oneri di gestione

Aspetti procedurali ed organizzativi

(modalità e tempi di attuazione delle procedure e conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge)

Al fine di attuare la presente proposta di legge, sarà necessario adeguare alla stessa il dettato del regolamento regionale 19 ottobre 2009, n. 15 s.m.i.

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 Variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti

➤ Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi –
Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale

Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari
destinati ad altri settori di spesa

➤ Programma n. _____

1.2 Variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____

Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente

➤ Tipologia n. _____

1.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

Programma n. _____

1.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

Programma n. _____

2. GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 Variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di
provvedimenti legislativi in corso

➤ Anno _____

➤ Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi –
Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti

➤ Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi –
Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale

Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari
destinati ad altri settori di spesa

➤ Anno _____, Programma n. _____

2.2 Variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologie:

Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____

Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente

➤ Anno _____, Tipologia n. _____

2.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

Anno _____, Programma n. _____

2.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

Anno _____, Programma n. _____

3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'"

X

Il Dirigente del Settore

~~IL DIRIGENTE~~

~~Dr. SSA S. Bonanni~~

Il Direttore Generale

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

(Dott. Filippo De Celio)